

N.R.G. PU 46-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA  
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,  
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da  
**LUCIANO DEMASI** (con gli avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini e con l'ausilio  
dell'O.C.C. nominato avv. ASSUNTINA AVALLONE;  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 26.04.2024  
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta  
oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione dell'OCC nominato Commissario giudiziale depositata in  
data 10.06.2024 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i  
creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione  
del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da  
considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro €                      il piano depositato  
dal ricorrente prevede di garantire ai creditori i seguenti pagamenti, previa cessazione  
delle trattenute sulla pensione in favore del cessionario del quinto e del creditore  
pignorante:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per €                      in parte entro 30 gg  
dall'omologa ed in parte in rate mensili di € (                      ) per 12 mesi
- il pagamento dei creditori privilegiati INARCASSA ed i professionisti che hanno assistito il  
ricorrente nella procedura in misura del 25% del proprio compenso, per l'importo  
complessivo di €                      corrispondente alla parte del credito capiente rispetto al  
presumibile realizzo derivante dall'apertura di un procedura di liquidazione controllata, il  
cui attivo sarebbe rappresentato dalla sola quota disponibile di reddito per una durata di  
tre anni, attesa l'insussistenza di beni immobili liquidabili;



- il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 4%.

b) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro cinque anni dal passaggio in giudicato dell'omologa;

c) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1 comprendente i creditori privilegiati sino alla concorrenza dell'importo di € 100 (fino alla capienza del privilegio mobiliare) e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, non è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, come risultante dalla relazione sull'esito del voto depositata dall'OCC, hanno manifestato parere negativo i seguenti creditori:

----- : SPV per un credito di € 100

----- : A per un credito di € 100

----- : per un credito di € 100 (si rammenta che l'ulteriore somma di € 100 è stata ammessa integralmente in privilegio);

----- : per un credito di € 100

Tanto premesso ai sensi dell'art. 79, comma 1 CCII la presente domanda di concordato minore non potrebbe essere omologata, non essendo stata raggiunta la maggioranza necessaria ai fini dell'omologa.

Del pari la ricorrente ha chiesto che il Giudice valuti l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 80, comma 3 CCII secondo cui, ai fini che occupano, il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione



dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In proposito tenuto conto della relazione dell'OCC si ritiene applicabile il menzionato disposto in merito all'omologazione forzata del concordato minore in considerazione del dato secondo cui l'adesione dell'amministrazione finanziaria e dell'ente gestore della previdenza e assistenza obbligatoria (Inarcassa), nel caso di specie, debbano considerarsi determinanti ai fini del raggiungimento della percentuale prevista dall'art. 79, comma 2 CCII.

Il credito vantato dalla [ ] SPV rappresenta il 22,28% circa della maggioranza dei crediti ammessi al voto; quindi, non tenendo conto del parere negativo manifestato dall'amministrazione finanziaria e da Inarcassa, come consentito dall'art. 80, comma 3 CCII, sussisterebbero i presupposti per omologare la proposta di concordato minore avanzata dal sig. Demasi.

In particolare nella specie risulta evidente come la (mancata) adesione degli enti sopra individuati risulti determinanti per il raggiungimento del quorum previsto dall'art. 79, comma 1 CCII, considerato che la sola Agenzia delle Entrate rappresenta circa il 62% dei crediti ammessi al voto.

Nel merito si evidenzia come l'amministrazione finanziaria, con la propria mancata adesione abbia omesso di fornire adeguata motivazione limitandosi a dichiarare il proprio voto contrario.

Con specifico riguardo alla posizione del creditore Inarcassa con comunicazione del 30.05.2024, per il tramite del proprio funzionario ha manifestato la mancata adesione sul presupposto che l'eventuale adesione alla proposta avrebbe determinato una lesione del diritto garantito dall'art. 38 della Costituzione trattandosi, quanto al diritto di credito in oggetto, di un diritto indisponibile che non potrebbe essere oggetto di alcuna transazione e/o rinuncia "che ne determini un versamento e/o un riconoscimento inferiore rispetto a quello dovuto".

L'OCC in tale ottica ha evidenziato come, sebbene in linea di principio le argomentazioni sollevate dal funzionario della Inarcassa possano essere condivisibili, tuttavia in punto di diritto le stesso non siano condivisibili, potendosi invero prevedere l'omologa del concordato minore in assenza di voto favorevole del creditore erario, essenziale ai fini del raggiungimento delle maggioranze, in presenza di determinate condizioni.

Quanto delineato è ora codificato nel CCII che all'art. 80, comma 3, prevede per il giudice la possibilità di omologare "il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forma di previdenza o assistenza obbligatoria" (comprendendo a parere di chi scrive anche gli enti di natura privatistica come le casse di previdenza degli ordini professionali), quando l'adesione è determinante



ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è comunque conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tanto premesso si ritengono nella specie sussistenti i presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 80 comma 3 CCII atteso che la mancata adesione della Inarcassa (limitatamente alla sola quota degradata), tenuto conto della natura del credito vantato rientra nei presupposti della menzionata disposizione normativa. Ciò posto, premessa la decisività del voto di suddetto creditore ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge, l'alternativa concordataria appare maggiormente conveniente rispetto allo scenario liquidatorio tanto in termini di maggiore soddisfazione dei creditori che di maggiore sicurezza e rapidità nell'adempimento. La proposta concordataria garantisce ai creditori una misura apprezzabile di finanza interna messa a disposizione a condizione dell'omologa del concordato all'omologa, utile che sarebbe negato ai creditori in applicazione del limite previsto dall'art. 268 comma 4 CCII.

Viepiù avendo il creditore ipotecario già iniziato l'esecuzione individuale nell'ipotesi liquidatoria detta procedura proseguirebbe con unico beneficio in favore del creditore pignoratizio; circostanza che tenuto conto dell'ammontare del credito vantato da detto creditore, si ritiene di poter escludere la soddisfazione anche parziale degli altri creditori privilegiati di rango inferiore e chirografari.

Quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma 2 CCII, è da ritenere, come attestato dall'OCC nella relazione depositata, come - a fronte della prevista falciatura dei creditori privilegiati - la proposta assicuri il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, con conseguente giudizio di miglior convenienza assoluta e relativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tanto premesso, facendo corretta applicazione del disposto di cui all'art. 80 comma 3 CCII in relazione alla mancata adesione dei creditori amministrazione finanziaria e ente gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatorie rispetto al duplice requisito richiesto dalla citata disposizione, l'ammontare del debito riferibile ai creditori non aderenti ammonta a complessivi € 7 pari a circa il 22,28% dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto con conseguente accertamento dei presupposti di cui all'art. 79, comma 1 CCII.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo



l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Ha altresì, come già evidenziato, attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

#### **P.T.M.**

visto l'art. 80 CCI

**OMOLOGA** il concordato minore proposto da **LUCIANO DEMASI**,

DEMASI LUCIANO nato a .....ia (AN) il ..... 952, C.F. DMSLCN52D30D472G  
e residente in ..... con l'ausilio dell'OCC avv. Assuntina  
Avallone

**CONFERMA** la nomina dell'OCC, avv. Assuntina Avallone;

**DISPONE** che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

**DISPONE** la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

**DISPONE** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

**DISPONE** che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.



**DISPONE** che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

**DICHIARA** chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 17/06/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

